

Torino, 19 giugno 2024

Gentili Clienti  
Loro sedi

**Circolare n. 7/2024**

**Oggetto: Pagamento in contanti. Retribuzioni e sanzioni**

*Rimando alla Legge 27 dicembre 2017 n.205 – Legge di Bilancio 2018*

Gentili clienti,

facendo seguito alla ns. precedente circolare relativa alla *maxisanzione* per il lavoro nero, a cui si rimanda, nonché in vista dei nuovi requisiti previsti per usufruire delle agevolazioni, riteniamo sia importante ricordare anche la **tracciabilità delle retribuzioni**.

Si ricorda l'obbligo di pagamento delle retribuzioni **esclusivamente con modalità tracciate (bonifico bancario, assegno bancario o circolare)**, in modo da consentire di tracciare l'avvenuto pagamento ed **escludere**, di conseguenza, **l'utilizzo dei contanti**.

Tale obbligo riguarda i soggetti che *“corrispondono ai lavoratori la retribuzione [...]”* e si considera assolto laddove si opera seguendo, alternativamente, una di queste modalità:

- ❖ bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- ❖ strumenti di pagamento elettronico su carta intestata al lavoratore;
- ❖ emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato (coniuge, convivente o familiare del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni).

Il Legislatore, al fine di evitare equivoci, ha fornito una definizione per la quale si intende *“ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e della durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci [...]”*.

In altri termini, **qualsiasi somma il cui presupposto risiede nel rapporto di lavoro, largamente inteso, deve essere corrisposta seguendo una delle modalità sopra elencate.**

Di conseguenza, **tutte le tipologie contrattuali di lavoro**, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i contratti a tempo determinato, a tempo indeterminato, a tempo parziale, di apprendistato e di lavoro intermittente, sono destinatarie di tale provvedimento.

Sono **esclusi** i lavoratori domestici, ossia *colf* e badanti (CCNL per addetti ai servizi familiari e domestici). In questo caso, tuttavia, è **sempre consigliabile il pagamento tracciato** o, in alternativa, il pagamento in contanti con la sottoscrizione di una **quietanza** che attesti la ricevuta del pagamento.

Si ricorda, inoltre, che la normativa in oggetto prevede espressamente che l'apposizione della firma del dipendente sulla propria busta paga **non costituisca prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.**

Venendo al piano sanzionatorio, in caso di utilizzo di mezzi diversi da quelli previsti per il pagamento, è prevista una **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00 euro.**

Tali sanzioni, inoltre, sono da considerarsi **per ogni pagamento effettuato in modo non tracciabile**. Ad esempio, nell'ipotesi di pagamento di tre acconti all'interno dello stesso mese, la sanzione viene irrogata per tutte e tre le volte.

Nel caso in cui, oltre alla mancata tracciabilità del pagamento, venga rilevato anche l'utilizzo di personale non regolarmente assunto "*in nero*", le suddette sanzioni si cumulano con quelle indicate nella nostra precedente Circolare n. 5/2024 a cui si rinvia.

**!!! Si raccomanda, pertanto, di non effettuare pagamenti in contanti, qualsiasi sia la motivazione adottata (acconti, saldi di retribuzione, incentivi) e a prescindere dalle richieste dei lavoratori". !!!**

Restiamo a Vs. disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Lo Studio